

---

# LEGGI COSTITUZIONALI

---

LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il *referendum* indetto in data 3 agosto 2001 ha dato risultato favorevole;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

ART. 1.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114. — La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento ».